

Codice DB1602

D.D. 24 ottobre 2011, n. 444

POR FESR 2007/2013; Asse I - Attivita' I.1.3 -"Innovazione e p.m.i. "; Attivita' I.2.2 "Adozione di tecnologie ambientali": modifica del paragrafo 12.1 del bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilita' ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i.

Premesso che:

con precedente determinazione n. 166 del 14/07/09 e s.m.i è stato approvato il bando “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro” (Bando Pmi);

nell’ambito di tale bando il paragrafo 12.1 contiene il divieto, per la medesima impresa, di presentare più di una domanda di finanziamento sul bando in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 386 del 23/12/2009 e s.m.i è stato approvato il “Bando per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di investimenti per l’innovazione dei processi produttivi realizzati da micro imprese e piccole imprese” (“Bando Micro”) che persegue analoghe finalità a quelle previste per il bando oggetto del presente provvedimento e si rivolge a tipologie di beneficiari parzialmente coincidenti;

il suddetto “Bando Micro” contiene infatti, all’art. 12.1, disposizioni circa la possibilità, per la medesima impresa, di presentare domanda di finanziamento a valere sul suddetto bando e sul bando Pmi nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2010 e il 19 gennaio 2011.

Ritenuto opportuno regolamentare:

- a quali condizioni l’impresa che abbia già presentato domanda di finanziamento a valere sul bando Pmi possa presentare ulteriore domanda sul medesimo bando;
- a quali condizioni l’impresa che abbia già presentato domanda di finanziamento a valere sul bando Pmi possa presentare domanda sul Bando Micro;
- a quali condizioni l’impresa che abbia già presentato domanda di finanziamento a valere sul Bando Micro possa presentare domanda sul Bando Pmi;

Visti:

l’art. 95.2 dello Statuto

l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

determina

Di modificare il paragrafo 12.1 del bando “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di


lavoro” approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i. e di sostituire il testo del bando con quello contenuto nell’allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.1.3 – Innovazione e PMI Attività I.2.2- Adozione tecnologie ambientali</p>
---	--	--

Bando: “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo modificato con Determinazione dirigenziale n. 444/2011 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive

1. Riferimenti normativi

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività "I.1.3 Innovazione e pmi" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.
 - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
 - Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (di seguito Regolamento 800/08)
 - Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
 - Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatibile aid under the Temporary Framework.
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
 - Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore('de minimis')
- Normativa nazionale:
 - D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Atti normativi regionali:
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 89-7615 del 26/11/2007 che definisce i contenuti generali della presente misura.

2. Obiettivi del bando ed iniziative ammissibili

Obiettivo primario del presente bando è sostenere investimenti che, mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo, consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.

Il bando finanzia programmi organici di investimento, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo¹, sia per renderlo più efficiente che per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. In particolare, il bando finanzia gli investimenti finalizzati:

- I. all'acquisizione e all'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- II. all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
- III. all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto.

Una maggiorazione dell'agevolazione è prevista per il caso in cui gli investimenti sopra descritti comportino, oltretutto innovazione del processo produttivo, anche e contestualmente:

A) un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo; rientrano in questa categoria gli investimenti per l'innovazione di processo o di prodotto che abbiano anche come ulteriore effetto quello di minimizzare gli impatti delle attività produttive sull'ambiente sia a livello di processo che di prodotto, con particolare riferimento a:

- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera²
- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici³;

¹ Innovazione di processo: è l'implementazione di un nuovo o significativamente migliorato metodo di produzione di beni o servizi, ottenuta attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione, ad incrementare la qualità, a produrre o spedire prodotti (beni e servizi). L'innovazione può essere finalizzata sia al processo produttivo/linea di produzione già in atto nell'azienda, per renderla più efficiente e competitiva, sia all'introduzione di un nuovo processo/linea per la produzione di nuovi prodotti; in entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ma semmai finalizzare tali attività ad un nuovo processo o ad un nuovo prodotto finito da avviare al mercato. L'innovazione di processo può includere anche nuovi o significativamente migliorati metodi di creazione e fornitura di servizi che si attua attraverso un significativo cambiamento nelle attrezzature e nei software usati nell'impresa di servizi o nelle procedure e tecniche impiegate nella produzione dei servizi.

² Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Ossidi di Azoto (NOx);
- Particolato fine (PM10);
- Ammoniaca (NH3);
- Composti organici volatili (COV);
- Altri inquinanti caratterizzati da elevata tossicità o da accertata mutagenicità/cancerogenicità.

Gli interventi proposti a finanziamento, per beneficiare della maggiorazione d'aiuto, devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo nonché comportare una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante investimento.

³ Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Azoto e Fosforo
- Sostanze identificate come "Modificatori Endocrini"
- "Sostanze Pericolose" e "Sostanze Pericolose Prioritarie", così come definite dall'Allegato X della Direttiva 2000/60 CE e sostanze di cui alla Direttiva 2006/11 CE

Gli interventi proposti a finanziamento, per beneficiare della maggiorazione d'aiuto, devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo e devono comportare una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento

- III. miglioramento del ciclo dei rifiuti⁴;
- IV. razionalizzazione dei consumi idrici⁵
- V. acquisizione di consulenze ambientali finalizzate all'analisi ambientale dell'azienda per verificarne la situazione iniziale e programmare, di conseguenza, interventi volti al miglioramento delle performances ambientali del ciclo produttivo o del prodotto o servizio finali

oppure

B) un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori

oppure

C) un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile - in termini di energia primaria risparmiata - in un valore uguale o superiore a 1,5 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.

Ai fini del presente bando sono esclusi:

- gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni (di processo) come descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine e le attività connesse all'esportazione, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge;
- gli investimenti necessari per conseguire gli standard di emissioni imposti dalla legge o dall'eventuale provvedimento autorizzativo.

3. Durata dell'iniziativa

Il programma/progetto di investimento non può avere durata superiore a 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15^{6bis}

⁴ Tale fattispecie ricorre quando, quale conseguenza direttamente correlata all'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto, si verifichi almeno uno dei seguenti effetti:

- riduzione della produzione di rifiuti pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER07-08-11-12-13-19
- riduzione della produzione totale di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del prodotto oppure utilizzo di imballaggi riciclabili
- miglioramento della qualità dei prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti

⁵ Tale fattispecie ricorre quando l'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto comporti anche uno o più dei seguenti interventi ad esso strettamente funzionali e connessi:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno dell'insediamento produttivo
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento

oppure quando all'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto consegua, come effetto diretto, un significativo miglioramento nella qualità degli scarichi, anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo od, ancora, quando tale investimento comporti anche l'installazione di sistemi di produzione alternativi non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano.

4. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le piccole e medie imprese, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi identificate dai codici ATECO 2007, riportati nell'allegato al presente bando.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell' "industria siderurgica" o delle "costruzioni navali" o delle "fibre sintetiche"⁶ siano localizzate in aree cd. 87.3.C; (ora 107.3.C TFUE),
- propongano domanda con riferimento alla tipologia di aiuto prevista al successivo articolo 9, comma 5, lettera A) ed intendano beneficiare della maggiorazione del 5 % dell'agevolazione in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E., salvo che l'impresa opti per una delle tipologie d'aiuto alternative indicate al successivo art. 9 comma 5 lettera B).

Il gestore Finpiemonte S.p.A. in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 12, accerta - mediante visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") – che, nell'unità produttiva ove viene effettuato l'investimento, l'impresa svolge attività riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono altresì ammissibili le imprese che, seppur al momento di presentazione della domanda non svolgano attività riconducibili ai codici ATECO 2007 ammissibili elencati nell'allegato al presente bando, propongano a finanziamento investimenti idonei a configurare un'innovazione del processo produttivo cui consegua la produzione di nuovi prodotti o, comunque, la trasformazione fondamentale del processo produttivo che comporti - al termine dell'investimento - lo svolgimento di una nuova attività riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili; la concessione dell'agevolazione, in tal caso, è subordinata al fatto che l'impresa svolga, ad investimento concluso, un'attività riconducibile ad un codice ATECO ammissibile e la relativa verifica è effettuata da Finpiemonte S.p.A.– con le medesime modalità di cui al precedente comma 3 - al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono le imprese che soddisfano i criteri dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008. Sono esclusi i soggetti che ricadono nella nozione di impresa in difficoltà definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008⁷

⁶ Nello specifico, sezione C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, codd.: 20.66, 24.106, 24.20.125, 24.20.226, 24.3127, 24.3228, 24.3329, 24.3430 30.1131, 33.1532 come definite dall'art.2 del regolamento (CE) 800/08

^{6bis} Comma così modificato con d.d. n. 42 dell'8.2.2010

⁷ “ ... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

5. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte.

6. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

La dotazione finanziaria disponibile (fondi POR/FESR) è pari a € 70.000.000,00;

7. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dei beni oggetto di agevolazione, deve effettuare una corretta manutenzione degli stessi, assicurandone le migliori condizioni di esercizio.

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione;
- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., realizzati fruendo dell'agevolazione quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

8. Spese ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati successivamente all'invio della domanda, che si sostanziano in:

- I) Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione⁸.
- II) Servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, di formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione.
- III) Acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

I servizi di cui sub II) (consulenza ed equipollenti) saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% delle spese ammissibili ed a condizione che a seguito della loro acquisizione o, comunque, in connessione ad

⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 10, del Regolamento (CE) n. 800/08 nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

essi l'impresa abbia effettivamente dato corso agli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di innovazione indicati al precedente articolo 2 - primo e secondo capoverso - nonché (nel caso di maggiorazione dell'agevolazione connessa al miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro oppure delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo o dell'efficienza energetica) l'ulteriore, pertinente obiettivo fra quelli indicati alle lettere A) ,B) e C) del precedente articolo 2.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) 800/08, gli acquisti di cui al precedente punto III) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; nel caso di aiuti a finalità regionale concessi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 800/2008, gli investimenti finanziati devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- d) figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni. nel caso di concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 800/2008, gli investimenti finanziati, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno tre anni.

Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 250.000,00

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

I criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, parte integrante del presente bando, sono pubblicati sul sito della Direzione regionale Attività Produttive e di Finpiemonte S.p.A.

9. Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL), così composto:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 500.000,00);
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche il miglioramento delle condizioni della sicurezza nei luoghi di lavoro, con conseguente eliminazione dal ciclo produttivo, tramite rottamazione (certificata con F.I.R.⁹) di macchinari privi di marcature CE e la loro sostituzione con macchinario innovativo marcato CE, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 600.000,00)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A

⁹ Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore.

Nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche una significativa diminuzione delle emissioni in atmosfera o nei corpi idrici oppure un significativo miglioramento del ciclo dei rifiuti oppure una razionalizzazione dei consumi idrici, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 600.000,00)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche un miglioramento dell'efficienza energetica, quantificabile in termini di energia primaria risparmiata in un valore uguale o superiore a 1,5 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 600.000, 00);
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Le agevolazioni sono concesse:

A) con riferimento al Regolamento (CE) n. 800/08, quando l'investimento finalizzato all'innovazione di processo (di cui all'art. 2) consista nell'ampliamento di uno stabilimento esistente, oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi oppure nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (artt. 13 e 15) e nel caso di acquisizione di servizi di consulenza (art. 26).

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese (25% se localizzate nelle aree 87.3.c "strutturale"¹⁰);
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese (15% se localizzate nelle aree 87.3.c "strutturale"¹¹).

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, gli aiuti a finalità regionale nel settore dei trasporti hanno una intensità di aiuto pari al 10%ESL.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell'industria siderurgica o delle costruzioni navali o delle fibre sintetiche¹²;
- siano localizzate in aree 87.3.c (ora 107.3.c TFUE);

¹⁰ Definite dal Regolamento (CE) 800/08 come "zone assistite". Relativamente agli aiuti concessi in base ai massimali previsti per le aree 87/3/c si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma 6 del citato regolamento, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinde da qualsiasi intervento pubblico. Le aree del Piemonte classificate come 'aree 87/3/c strutturale' sono rinvenibili al recapito <http://www.regione.piemonte.it/industria/carta.htm>.

¹¹ Vedi nota precedente

¹² nello specifico, sezione C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, codd.: 20.6, 24.10, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34 30.11, 33.15 come definite dall'art. 2 del Regolamento (CE) 800/08

- intendano beneficiare della maggiorazione del 5 % dell'agevolazione in base all' art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E.. L'obbligo della preventiva notifica e dell'autorizzazione comunitaria viene meno nel caso in cui dette imprese non richiedano la maggiorazione d'aiuto (+ 5 %) prevista (proponendo quindi domanda in base all'art. 15 del Reg. n. 800/08) oppure proponano la domanda di finanziamento con riferimento alla tipologia di cui alla successiva lettera B);

oppure

B) ai sensi del punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della "Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"¹³ (2009/C 83/01) [di seguito: Comunicazione] e dell'art. 3 "Aiuti di importo limitato" del D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"¹⁴, quando il progetto di finanziamento, pur non rientrando nelle definizioni di investimento ammissibile ai sensi del Regolamento (CE) 800/08 sinteticamente riportate nella precedente lettera A), soddisfi gli obiettivi del bando esplicitati all'art. 2 commi 1 e 2.

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese (25% se localizzate nelle aree 87.3.c strutturale¹⁵);
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese (15% se localizzate nelle aree 87.3.c strutturale¹⁶).
- 500.000 euro per impresa in equivalente sovvenzione lordo.

L'agevolazione, se basata sul punto 4.2 della Comunicazione, deve essere concessa entro il 31/12/2010 o, qualora la Commissione abroghi tale Comunicazione prima di tale scadenza, entro il termine in cui opera l'abrogazione; successivamente alla data del 31/12/2010 (od alla eventuale anticipata abrogazione, stabilita dalla Commissione, della Comunicazione sopra citata), l'agevolazione potrà essere concessa a titolo de

¹³ in GUUE C83 del 7 aprile 2009, pag .1

¹⁴ Si ricorda che la concessione dell'aiuto di cui al punto B è soggetta alla normativa risultante dall'integrazione di tre "basi giuridiche":

- 1) *Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in particolare il punto 4.2.2.*
- 2) D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- 3) Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework che approva il regime di aiuto contenuto nell'art. 3 del citato DPCM.

¹⁵ cfr. nota 5

¹⁶ cfr. nota 5

minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 (relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore).

10. Regole di cumulo

L'agevolazione è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione che integri aiuto di Stato sia essa fiscale, contributiva o finanziaria statale, regionale, provinciale o di altri enti pubblici nel rispetto dei seguenti principi. Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008¹⁷:

- a) possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- b) non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 .

Gli aiuti concessi ai sensi della *“Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 83/01)* e successivi atti di recepimento e attuazione non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili.

La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 *“Importo di aiuto limitato e compatibile”*¹⁸ della Comunicazione citata, qui applicata all' articolo 9 lettera B, e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Le agevolazioni di cui alla citata Comunicazione possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

11. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A.;

12. Modalità applicative

12.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, redatte esclusivamente su apposito modulo reso disponibile in ambiente telematico a partire dalla data di apertura del bando (14 ottobre 2009),

¹⁷ Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 del Regolamento (CE) 800/2008 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

¹⁸ Corrispondente all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009;

dovranno essere compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por/tec_ambientali.htm^{18 bis} e cliccando sulle parole: **ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA**

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo (con apposizione di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92), debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, esclusivamente tramite raccomandata A/R. oppure tramite corriere espresso a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino. Per il rispetto del termine di invio dell'originale cartaceo farà fede rispettivamente il timbro di spedizione oppure la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegare le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

Le domande possono essere presentate a partire dalle **ore 9** del giorno **14 ottobre 2009** nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17).

La medesima impresa può presentare - a valere sul presente bando - **una sola domanda di agevolazione e riferita ad una sola unità produttiva ad** eccezione dei casi seguenti applicabili a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione dirigenziale¹⁹:

a) possibilità di presentare una nuova domanda sul presente bando:

L'impresa potrà presentare una nuova domanda a valere sul presente bando qualora:

- **la precedente domanda presentata a valere sul presente bando sia stata respinta;**
- **la domanda presentata sul presente bando sia stata accolta e**
 - **l'investimento proposto sul presente bando con una nuova domanda non coincida, nemmeno parzialmente, con quello finanziato a valere sul presente bando e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente bando o su altri bandi;**
 - **l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente bando sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata approvata;**

^{18 bis} comma così modificato con d.d. n. 215 del 1.9.2009

¹⁹ Disposizioni introdotte con determinazione dirigenziale n.

- *nel caso di revoca (limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a) e j) dell'art. 16) dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata sul presente bando, l'impresa abbia provveduto alla integrale restituzione dell'importo revocato.*

b) Connessione con il bando "Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi" approvato con determinazione dirigenziale n. 386 del 23/12/2009 e s.m.i (BANDO MICRO):

b1) Possibilità di presentare domanda sul BANDO MICRO

L'impresa (con esclusione della media impresa) che abbia già presentato una domanda a valere sul presente bando può presentare domanda sul BANDO MICRO a condizione che:

- *la domanda presentata sul presente bando sia stata respinta;*
- *la domanda presentata sul presente bando sia stata accolta e*
 - *l'investimento proposto sul BANDO MICRO non coincida, nemmeno parzialmente, con quello finanziato a valere sul presente bando e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente bando o su altri bandi;*
 - *l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente bando sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata approvata;*
- *nel caso di revoca (limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a) e j) dell'art. 16) dell'agevolazione concessa relativamente alla domanda presentata sul presente bando, l'impresa abbia provveduto alla integrale restituzione dell'importo revocato.*

b2) Possibilità, per le imprese che hanno presentato domanda sul BANDO MICRO, di presentare domanda sul BANDO PMI:

l'impresa che abbia presentato domanda a valere sul BANDO MICRO, può presentare domanda a valere sul presente bando a condizione che:

- *la domanda presentata sul BANDO MICRO sia stata respinta;*
- *la domanda presentata sul BANDO MICRO sia stata accolta e*
 - *l'investimento proposto sul presente bando non coincida, nemmeno parzialmente, con quello oggetto finanziamento concesso sul BANDO MICRO e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente*

- **con il nuovo investimento presentato sul presente bando e non siano già state rendicontate sul BANDO MICRO o su altri bandi;**
- **l'investimento oggetto della domanda presentata sul BANDO MICRO sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata approvata;**
- **nel caso di revoca revoca (limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a); b); c) e l) dell'art. 16 BANDO MICRO) dell'agevolazione concessa sul BANDO MICRO, l'impresa abbia provveduto alla integrale restituzione dell'importo revocato.**

12.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande e la selezione dei progetti presentati dai soggetti richiedenti viene effettuata con riferimento ai requisiti prescritti dal bando ed ai criteri contenuti nel documento "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR-FESR 2007 – 2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR per l'attività I.1.3."Innovazione e PMI" e per l'Attività I.2.2 - Adozione tecnologie ambientali.

In particolare i progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando.
- Completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza del documento d'identità, ecc.)

b) Ammissibilità:

- Presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d'impresa, ecc.).
- Tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le prescrizioni del bando.
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR.
- Compatibilità /coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, regole di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);

c) Merito:

- Qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del bando.
- Ricadute e di impatti attesi sul beneficiario e sul sistema con particolare riferimento alle possibili ricadute in termini di innovazione che rafforzino od accrescano la competitività dell'impresa nonchè (ai fini della maggiorazione del contributo) ricadute in termini di connesso e conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali (riduzione emissioni in atmosfera e nei corpi idrici, miglioramento del ciclo dei rifiuti, razionalizzazione consumi idrici) o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo oppure di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre gli standard obbligatori.

- Rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

d) Capacità Tecnica e finanziaria:

- d1) idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto proponente;
- d2) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento;
- d3) istruttoria del merito di credito.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione tecnico-finanziaria e di merito di cui alle lettere c) e d); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere c) e d), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte S.p.A. si avvale di un Comitato di valutazione composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede
- un rappresentante della Direzione Attività produttive della Regione
- un rappresentante della Direzione regionale Ricerca e innovazione
- almeno due esperti, individuati prioritariamente nell'ambito di docenti e ricercatori del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Limitatamente ai progetti di investimento che comportino altresì un miglioramento delle prestazioni ambientali o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo, il Comitato è integrato da un esperto della Direzione regionale Ambiente e da un rappresentante dell'Autorità Ambientale.

Limitatamente ai progetti che comportino anche un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comitato può essere integrato da un rappresentante dell'Ufficio Regionale dell'I.N.A.I.L.

12.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione [di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d1, e d2)] viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine Finpiemonte S.p.A. informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità, di merito e tecnico - finanziaria (di cui alle lettere a, b, c, d1 e d2 del precedente articolo 11.2), dell'avvenuta attivazione della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d3 del precedente articolo 11.2.

Qualora Finpiemonte S.p.A. nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste.

In particolare, prima della concessione dell'aiuto previsto dal precedente articolo 9, lettera B, ai sensi dell'art. 3, lettera c del DPCM 3 giugno 2009, Finpiemonte S.p.A. richiederà ed acquisirà, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti concessi a titolo di "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 nonché su altri aiuti concessi ai sensi del medesimo art. 3 del DPCM 3 giugno 2009; in tal caso, l'aiuto sarà concesso previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010 non superi l'importo di 500.000 euro, al lordo delle imposte dovute.

Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese a Finpiemonte S.p.A. entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. .

A seguito della ricezione della comunicazione, inoltrata dall'Istituto di credito, di avvenuta erogazione del finanziamento bancario, si procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e definendo l'importo del contributo concesso) e ne sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente oppure saranno comunicati all'impresa proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

In questa seconda ipotesi, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - della comunicazione di Finpiemonte S.p.A. senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, sarà adottato - nei successivi 30 giorni - provvedimento di non ammissione all'agevolazione, dandone comunicazione all'impresa; qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sarà adottato provvedimento di ammissione all'agevolazione entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Ove ne ricorrano i presupposti, prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il "documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) previsto dalla legge 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, sono collocate in lista di attesa e sono ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri dei fondi rotativi.

13. Modalità di erogazione

Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in un'unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione, per la durata di cinque anni di cui un anno di preammortamento.

Il prestito sarà rimborsato in sessanta mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

14. Rendicontazioni periodiche e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione della spesa a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (attestazione di spesa' in itinere') per la spesa effettivamente sostenuta, rispettivamente, a tutto il 31 marzo e 31 ottobre precedenti e sempreché siano decorsi almeno 4 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione; la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro le scadenze prescritte, non viene più considerata ammissibile al finanziamento del P.O.R., anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette; Finpiemonte S.p.A. valuterà eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, ai fini della verifica finale (rendicontazione finale).

Le rendicontazioni di cui al punto precedente (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) dovranno essere redatte nelle modalità comunicate da Finpiemonte S.p.A. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando²⁰.

Nel caso di agevolazione concessa per investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lett.C), in occasione della prima rendicontazione utile dovrà essere allegata copia conforme all'originale del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario privo di marcatura CE). L'omissione dell'invio del F.I.R. comporta la perdita della maggiorazione di agevolazione conseguita o, qualora vengano altresì meno le altre condizioni di ammissione all'agevolazione, la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- a) ne comunicherà l'esito positivo all'impresa beneficiaria, oppure
- b) provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure

²⁰ “Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Attività I.1.3. –Attività I.2.2 del P.O.R. 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione”

- c) comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate.

Nei casi sub b) e sub c), decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della richiesta di integrazione o della comunicazione delle irregolarità rilevate senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la revoca parziale e/o totale del finanziamento concesso.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dal beneficiario stesso.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario, ecc.).

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

15. Varianti

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto o dell'investimento superiore a 18 mesi, deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte S.p.A. e da quest'ultima autorizzata (che vi provvede entro il termine di 20 giorni), pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16 Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- b) qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;
- g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

- h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- j) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- k) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- l) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- m) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- n) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo punto 15 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando all'intero ammontare del finanziamento un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota parte del finanziamento indebitamente percepito;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

17 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico,

senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero.

18 Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti organi della Regione, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo.

19 Conformità alla normativa comunitaria

Anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, la presente misura d'aiuto è conforme a:

- a) Regolamento (CE) della Commissione N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008, pag. 3; le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.
- b) Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi

finanziaria ed economica”²¹ (2009/C 83/01) e Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all’aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework.

c) D.p.c.m. 3 giugno 2009 ‘Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica’ e successivi atti di normazione nazionale.

La concessione dell’aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione ai sensi del considerando 16 e dell’art. 1, comma 6, lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. ‘clausola Deggendorf’) ed, inoltre, per quanto riguarda le concessione in base alla Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 83/01) e successivi atti di normazione, della dichiarazione prevista dal punto 4.2.2, lettera g) della citata Comunicazione corrispondente alla previsione dell’art. 3, lettera c) del D.P.C.M 3 giugno 2009.

20 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

21. Modulistica

Con successivo provvedimento sarà approvata la modulistica fac-simile della domanda.

²¹ in GUUE C83 del 7 aprile 2009, pag .1

ALLEGATO

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)²².

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

F - COSTRUZIONI (attività aggiunta per effetto della D.D. n. 227 del 10.9.2009)

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

²² E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

Limitazioni generali

1) Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 *il regime di aiuto non* si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
 - o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

2) Ai sensi del punto 4.2.2 della "*Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*" e dell'art. 3, secondo comma del DPCM 3 giugno 2009 il regime di aiuto previsto al articolo 9, lettera B non si applica alle imprese che operano:

- a) nel settore della pesca;
- b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli²³.
- c) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli²⁴, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari: ciò significa che negli altri casi il regime di aiuto previsto nel presente bando si applica al settore della trasformazione e commercializzazione agricola (per i codici ammessi dal presente bando).

Non possono essere concesse agevolazioni quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati

*

²³ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

²⁴ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006

NOTA

Elenco attività per le quali sussiste obbligo di notificazione e di autorizzazione della Commissione U.E. nel caso in cui l'impresa –localizzata in area 87/3/c –proponga domanda a valere sull'art. 13 Reg. n. 800/2008 per beneficiare della maggiorazione del 5 % prevista all'art. 9 lettera A) del bando

Settore di attività :C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE: codd. 20.6²⁵, 24.10²⁶, 24.20.1²⁵, 24.20.2²⁶, 24.31²⁷, 24.32²⁸, 24.33²⁹, 24.34³⁰ 30.11³¹, 33.15³²

²⁵ Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si evidenzia:

“30) «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione di settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

Note da ²⁴ a ³⁰ I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note ³¹ e ³² I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003). che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

sono ammissibili alla domanda di finanziamento prevista dal presente bando ma sono escluse dalla esenzione alla notificazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera da e) a g) del Regolamento (CE) 800/2008. Ne consegue che la concessione dell'aiuto individuale con le maggiorazioni previste dall'art. 9- lettera A) del presente bando per le imprese localizzate in aree 87.3.c è soggetta alla preventiva notificazione e successiva approvazione da parte della Commissione europea.

In alternativa ,i soggetti interessati possono proporre domanda di finanziamento in base all'art. 15 del Regolamento (CE) 800/08, rinunciando alla maggiorazione prevista per le aree cd 87.3.c., (cfr. art. 9, lettera A del presente bando) oppure con riferimento al punto 4.2 "*Importo di aiuto limitato e compatibile*" della "*Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*" e successive norme attuative (cfr. Art. 9 lettera B del presente bando).

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

Rilevato che, con i codici Ateco 2007, non è possibile definire compiutamente il settore della costruzione navale, ne discende che l'obbligo di notificazione vale solo per quelle attività che rientrano nella definizione qui ripresa.